

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

N° 262 del 26/02/2024

Oggetto:	AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 49/51 ALLA DITTA P.R.P. SNC - CIG: B084146F4E
-----------------	---

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con **Determina N° 544 del 01/04/2021** è stato affidato il “*Servizio di manutenzione programmata annuale dell’impianto elettrico nell’immobile in Via G. Marconi, 49/51 oltre a lavori complementari a carico dei suddetti impianti*”, alla ditta P.R.P. s.n.c , con sede in Vicolo S. Agostino n. 3- 65017 Penne (PE), P.IVA 01810670685,

CHE durante l’esercizio dell’ordinaria manutenzione, si sono resi necessari ulteriori interventi non previsti e non preventivabili ed esclusi dalla manutenzione ordinaria, come indicati negli allegati;

VISTI i preventivi sui lavori (in allegato alla presente) trasmessi dalla ditta PRP per complessivi **Euro 5.763,70 oltre iva**;

VISTO che, per quanto sopra detto, ed al fine di garantire l’efficienza e l’affidabilità dei suddetti impianti, oltre che per agevolare i costi dovuti a interventi su chiamata straordinari dovuti ad eventuali guasti, si rende necessario attivare un servizio di manutenzione programmata a carico dei suddetti impianti;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, che tale ditta può garantire efficienza ed efficacia nelle prestazioni oltre che prezzi favorevoli per l’Agenzia;

RITENUTO di affidare, per quanto sopra detto, i lavori di straordinaria manutenzione *dell’impianto elettrico nell’immobile in Via G. Marconi, 49/51*, alla società “P.R.P. s.n.c , Vicolo S. Agostino n. 3- 65017 Penne (PE), P.IVA 01810670685”;

RILEVATO che occorre affidare apposito incarico ad una ditta specializzata nel settore;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni»;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTA la L.R. 64/98 e s.m.i. istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente –ARTA Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1 dicembre 1999 con la quale è stata costituita la detta Agenzia con sede legale in Pescara;

VISTO il Regolamento Generale dell’ARTA, approvato con delibera di Giunta Regionale n.689 del 30.09.2013;

VISTO il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”) e in particolare:

☐ l’art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: “*le disposizioni del codice, con i relativi*



allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”;

- ☐ l’art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *“le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”;*
- ☐ l’allegato II.12, Parte V del Codice *“Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”;*
- ☐ l’ art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni, lavori e servizi di cui all’oggetto;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50,



comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ☐ ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ☐ ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- ☐ che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ☐ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto risulta essere adeguato;
- ☐ che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall’affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che

la richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell’affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 32, commi 2 e 14, e all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’innalzamento delle soglie dell’affidamento diretto disposto dall’art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l’utilizzo di tale modalità non determina la violazione del “principio di segretezza” delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta;
- l’operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole



soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;

- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n° B084146F4E;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2024-2026 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- Possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni



pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”);

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° **luglio** 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del **21/06/2017** di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del **07/11/2017** dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l'ing. Marco Giansante, Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e dipendente di ruolo di questa Agenzia e dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l'impegno contabile n. 2023/1/617/1 presente sul capitolo di spesa n. 09.08.1.03.70.0 denominato “*Immobili*” che presente la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di sub-impegnare la somma complessiva di €. **7.146,98** (€ 5.763,70 per lavori + € 1.268,01 iva 22% + € 115,27 per fondo incentivante), (tenuto conto del “reverse charge” previsto per legge e della tipologia di attività svolta da A.R.T.A. Abruzzo), sull'impegno contabile 2023/1/616/1 sul Capitolo di spesa n. 09.08.1.03.50.0, che presente la necessaria copertura finanziaria;

ACQUISITO il DURC della ditta **P.R.P. s.n.c** , Vicolo S. Agostino n. 3- 65017 Penne (PE), P.IVA 01810670685 Numero Protocollo INPS 41131039 con scadenza validità 05/03/2024;

ACQUISITO il documento con cui la ditta *P.R.P. s.n.c., con sede in Vicolo S. Agostino n. 3- 65017 Penne (PE), P.IVA 01810670685* comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce “*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....*”;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;



VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'impianto elettrico, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto elettrico nell'immobile in Via G. Marconi, 49/51;
2. **di affidare**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, *i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico nell'immobile in Via G. Marconi, 49/51*, alla ditta **P.R.P. s.n.c**, con sede in Vicolo S. Agostino n. 3- 65017 Penne (PE), P.IVA 01810670685; al prezzo di €. 5.763,70 per lavori + €. 1.268,01 iva 22%, in accettazione dei preventivi acquisiti agli atti, per le seguenti ragioni:
 - a. ☐ *Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
 - b. ☐ *Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico professionale;*
 - c. ☐ *Specificità della prestazione;*
 - d. ☐ *Affidabilità del professionista in rapporto all'oggetto dell'incarico;*
3. **di sub-impegnare**, per i suddetti lavori e spese tecniche la somma complessiva di €. **7.146,98** (€. 5.763,70 per lavori + €. 1.268,01 iva 22% + €. 115,27 per fondo incentivante), (tenuto conto del "reverse charge" previsto per legge e della tipologia di attività svolta da A.R.T.A. Abruzzo), sull'impegno contabile 2023/1/616/1 sul Capitolo di spesa n. 09.08.1.03.50.0, che presente la necessaria copertura finanziaria
4. **tenuto conto** dell'art.17, commi 5 e 6, del D.P.R. 633/1972 e della Legge n.190/2014 che ha esteso l'ambito di applicazione del reverse charge IVA al settore edilizia, nonché tutte le circolari e risoluzioni emanate in materia dall'Amministrazione finanziaria;
5. **di dare**, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da comunicazione già acquisita sul conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. **di dare atto che** il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il **codice CIG** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il [contributo a favore di ANAC](#) negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;



- 10. di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 11. di individuare**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, l'Ing. Marco Giansante, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi Tecnico-Amministrativi;
- 12. ritenuto** di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
- 13. di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

Data, 26/02/2024

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

